



2° workshop

metodologie avanzate
per la caratterizzazione
e la bonifica di siti contaminati

18 giugno 2010



centro congressi comune rivoli c.so francia, 98 - rivoli (torino)

RELATORE: Ing. De Salvia – Servizio Piani di Bonifica – Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia - Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale

evoluzione della normativa per la bonifica dei siti contaminati



D.lgs. 22/97 (art.17) + DM 471/99

D.lgs. 152/06

Stabilisce che il comune approva ed autorizza il progetto di bonifica sentita la conferenza dei servizi	Stabilisce che la regione approva ed autorizza il progetto di bonifica sentita la conferenza dei servizi
obiettivi rigidi della bonifica riferiti all'uso dell'area: Uso verde e residenziale Uso industriale Ricorso ad AR solo in casi di impossibilità a bonificare	obiettivi di riferimento (CSC) della bonifica in funzione dell'uso dell'area: Uso verde e residenziale Uso industriale Ricorso sempre ad AR sito specifica per definizione obiettivi reali

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

principali modifiche sulle competenze



D.lgs. 22/97 (art.17) + DM 471/99

D.lgs. 152/06

<p>Comune titolare del procedimento</p> <p>Avvia procedimento</p> <p>Emana ordinanza</p> <p>Sentita la CdS, approva piano caratterizzazione progetto preliminare e progetto definitivo</p> <p>Autorizza intervento</p>	<p>Regione titolare procedimento</p> <p>Convocata la CdS, autorizza il PdC”</p> <p>Convocata la CdS, approva il documento dell’analisi di rischio</p> <p>“Alla CdS (ndr per il progetto operativo di bonifica) partecipano le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, ecc....”</p>
<p>Oltre alla partecipazione nel procedimento attraverso CdS e pareri:</p> <p>ARPA</p> <p>Effettua controlli in campo e contraddittorio caratterizzazione e collaudi</p> <p>Provincia</p> <p>Controlli in campo e certifica l’intervento di bonifica</p> <p>ASL</p> <p>Esprime parere se c’è ricorso ad AdR</p>	<p>ARPA</p> <p>Effettua controllo in campo e contraddittorio caratterizzazione e collaudi</p> <p>Provincia</p> <p>emana ordinanze</p> <p>Controlli in campo e certifica l’intervento di bonifica</p> <p>ASL</p> <p>Esprime parere in CdS per valutazione documento analisi di rischio</p>

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

le competenze



Le **Regioni** diventano titolari del procedimento.

Art 198 Competenze dei comuni: I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Vengono meno:

- ▶ il principio di sussidiarietà,
- ▶ la possibilità di integrare la procedura di bonifica con l'iter di riqualificazione urbanistico/edilizia (l'analisi di rischio deve prevedere lo scenario definitivo dell'area)
- ▶ il controllo da parte dei Comuni del proprio territorio: il piano di monitoraggio (previsto in caso di non superamento delle CSR) non viene neanche sottoposto al Comune, pur comportando limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

... in Regione Lombardia ...



aprile 2006: entra in vigore il **Dlgs 152/06**

aprile 2006 – dicembre 2006
difficile gestione del “regime transitorio”

novembre 2006: la Regione Lombardia pubblica la DGR VIII/002838
che regola i procedimenti a cavallo tra
DM 471/99 e **Dlgs 152/06**

dicembre 2006: con L.R. 30/06 la regione Lombardia delega i
Comuni alla responsabilità dei procedimenti
di bonifica

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



DGR N.VIII/002838/2006

Piano di Caratterizzazione presentato ai sensi del DM 471/99 e non approvato	Deve essere ripresentato ai sensi del Dlgs 152/06
Piano di Caratterizzazione approvato ai sensi del DM 471/99 e non eseguito	Resta valido fatta salva facoltà della Parte di adeguamento entro 180 gg
Piano di Caratterizzazione approvato ai sensi del DM 471/99 ed eseguito	Resta valido fatta salva facoltà della Parte di adeguamento entro 180 gg
Progetto preliminare di bonifica presentato ai sensi del DM 471/99 e non approvato	Viene archiviato
Progetto preliminare di bonifica presentato ai sensi del DM 471/99 ed approvato	Resta valido fatta salva facoltà della Parte di adeguamento entro 180 gg
Progetto definitivo di bonifica presentato ai sensi del DM 471/99 e non approvato	Deve essere ripresentato
Progetto definitivo di bonifica presentato ai sensi del DM 471/99 ed approvato	Resta valido fatta salva facoltà della Parte di adeguamento entro 180 gg
Progetto definitivo di bonifica presentato ai sensi del DM 471/99, approvato ed autorizzato	Resta valido fatta salva facoltà della Parte di adeguamento entro 180 gg

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

Legge Regionale 30/2006




1. Sono trasferite ai **comuni** le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti:
 - a) **la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso;**
 - b) **la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio;**
 - c) **l'approvazione del piano di monitoraggio;**
 - d) **la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso;**
 - e) **l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati;**
 - f) **l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni .**
2. E' altresì trasferita ai comuni l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica .

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

un po' di numeri in Comune di Milano...

Un totale di 1107 siti
(aggiorn. maggio 2010)




RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

La titolarità del procedimento di bonifica in capo al Comune permette, per gli interventi di riqualificazione urbanistico/edilizia, di ottimizzare l'integrazione tra i vari procedimenti: quello dell'approvazione dello strumento urbanistico o del rilascio del titolo abilitativo da un lato, e quello di bonifica dall'altro

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano


l'iter di bonifica



in questa fase non sono consentite attività edilizie. Alcune attività possono essere avviate (per es demolizioni fuori terra). A Milano viene rilasciato un nulla osta dal Comune (Servizio piani di bonifica) con parere favorevole degli Enti coinvolti nella procedura di bonifica

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

l'iter di riqualificazione urbanistico/edilizia




Gli interventi di riqualificazione possono essere principalmente suddivisi in:

- interventi diretti (per eseguire i quali è necessario un titolo abilitativo, ovvero una DIA Denuncia di Inizio Attività o un Permesso di Costruire)**
- interventi in attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PII Programma Integrato di intervento, PRU, PL Piano di lottizzazione, ecc...).**

Anche in questo caso, dopo l'approvazione del piano urbanistico, è necessario possedere un titolo abilitativo per avviare le attività edilizie


RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

la situazione ottimale




RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

situazioni frequenti



RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

come si può evitare



per non incorrere in blocchi della procedura urbanistico edilizia, è estremamente utile anticipare il più possibile **l'indagine ambientale preliminare**, per capire se il sito è potenzialmente contaminato o meno.

I risultati delle indagini spesso sono anche utilizzati ai fini della predisposizione del **“piano scavi”** ex art. 186 Dlgs 152/06

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

l'indagine ambientale: cos'è



L'indagine ambientale è l'insieme di verifiche finalizzate a valutare lo stato di qualità di suolo, sottosuolo ed eventualmente acque sotterranee. Pertanto è lo strumento per capire se un sito è inquinato o meno e se quindi è necessario o meno un intervento di bonifica

L'indagine ambientale è l'insieme di “verifiche atte ad accertare sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività ovvero contaminazioni” (art 2.6.5. del Regolamento di Igiene del Comune di Milano)

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano


impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE

in quali casi va presentata?

L'indagine può essere

Obbligatoria  **per la normativa nazionale**
per la normativa locale

Opportuna **in molti casi**

Consigliata **SEMPRE, compatibilmente con le risorse disponibili**

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

quando è obbligatoria ...



A livello nazionale, l'indagine ambientale preliminare è citata all'art 242 Dlgs 152/06

242. Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, **un'indagine preliminare** sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

A livello comunale, a Milano, è regolamentata dai regolamenti comunali:

- art. 95 Regolamento Edilizio;
- artt. 2.6.5 e 2.6.6 Regolamento di Igiene;

Inoltre, viene richiesta nei seguenti casi:

- presenza di deposito incontrollato di rifiuti;
- presenza di centri di pericolo (serbatoi [vedi linee guida ARPA], terreni di riporto, ecc...).

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

art 95 Regolamento Edilizio



1. Al fine di assicurare nell'ambito dell'attività edificatoria il rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli fissati dalla normativa vigente, vengono individuate - quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio - le seguenti aree:

- **attività industriali dismesse;**
- **attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o preparati pericolosi;**
- **discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili;**
- **aree oggetto di piani urbanistici attuativi anche in variante al P.R.G., in relazione alle quali la competente Unità operativa dell'ASL ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo.**

si legga: dell'ARPA

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

art 95 Regolamento Edilizio



2. Fermi i divieti già stabiliti al riguardo dalle specifiche disposizioni del vigente Regolamento locale d'Igiene, i progetti edilizi di qualunque natura che implicino la realizzazione di scavi ovvero mutamento di destinazione d'uso nelle aree di cui al comma 1 devono essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa il rispetto dei limiti di cui al comma medesimo. In caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica previsto dal 2° comma dell'art. 17 D.lgs. 5/2/1997 n. 22 ovvero da ulteriori disposizioni, del cui esito deve essere data comunicazione all'Unità organizzativa competente dell'istruttoria edilizia.

NB se previsto riutilizzo delle terre, deve essere allegato il piano scavi che può essere presentato solo dopo la conclusione della bonifica

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

indagine ex Regolamento di Igiene



Art. 2.6.5 Cessazione dell'attività insalubre di I classe.

I titolari delle industrie insalubri di I classe, devono almeno 15 giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione di sostanze e / o rifiuti pericolosi, darne comunicazione al Sindaco indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione ovvero smaltimento delle sostanze e / o rifiuti. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio n.1 dell'ASL, prescrive l'effettuazione di **verifiche** atte ad accertare sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività ovvero contaminazioni nonché di conseguenti interventi - ove necessario - di messa in sicurezza e / o bonifica.

Art. 2.6.6 Aree industriali dismesse.

Per le aree industriali dismesse all'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco potrà - su richiesta del Responsabile del Servizio n.1 dell'ASL - subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle **verifiche** atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività ovvero contaminazioni nonché alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.

Il proprietario dell'area ovvero chi ne ha la disponibilità dovrà comunque - anche in caso di non utilizzo o rioccupazione - provvedere alla messa in sicurezza e / o bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell'area nonché realizzare gli interventi idonei a impedire l'accesso agli estranei con l'obbligo di mantenere in efficienza i dispo-sitivi attuati

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

indagine ambientale

modulo Denuncia Inizio Attività

si allega Tabella Ministeriale per il calcolo del costo di costruzione ai sensi del D.M.10/5/77

18) che ai fini dell'eventuale necessità di bonifica dei terreni l'attività precedentemente svolta sul sito era (compilare in caso di attività industriali, produttive o commerciali):

e che:

- l'area non rientra tra quelle indicate all'art. 95.1 del RE (attività industriali dismesse; attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o preparati pericolosi; discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili; aree oggetto di piani urbanistici attuativi anche in variante al P.R.G. in relazione alle quali la competente Unità operativa dell'ASL ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo)
- pur rientrando l'area nelle casistiche sopra indicate, non sono previsti: realizzazione di scavi o mutamenti di destinazioni d'uso*
- le opere in progetto comportano la necessità di verifica del rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli ai sensi del citato art. 95 del RE e/o degli artt. 2.6.5-2.6.6 del RI (attività insalubri di prima classe - aree industriali dismesse) e pertanto:
 - si allega alla presente dichiarazione asseverata e documentata (descrizione delle attività esercitate, esiti delle prove chimiche e fisiche eseguite sui campioni prelevati...) circa il rispetto dei limiti normativi
 - si allega estratto del piano di bonifica presentato al Settore Ambiente
- nell'area sono presenti serbatoi interrati (si vedano in questo caso le apposite linee guida ARPA-Lombardia)
- nell'area sono presenti rifiuti abbandonati (in questo caso dovrà essere fatta idonea comunicazione all'ARPA)

Note

*Le trasformazioni fisiche non finalizzate al mutamento di destinazione d'uso, ma che consentano tipologicamente l'insediamento di attività diverse (es. cosiddetti loft) saranno comunque considerate a questi fini quali cambi di destinazioni d'uso.

() compilare in alternativa una delle caselle*

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

cosa fare in base all'esito dell'indagine



indagine
con ARPA
no superamenti CSC



Ok per DIA/richiesta Permesso di Costruire

indagine in autonomia
(art 95)
no superamenti CSC



DIA/richiesta PdC



il servizio Piani di
Bonifica esprime parere
su esaustività

indagine con ARPA e/o in
autonomia
superamenti CSC



avvio procedimento ex art 242 Dlgs 152/06
necessario aspettare per presentare DIA o
richiesta di PdC
se già presentati e attività edilizia avviata, il
cantiere edilizio viene bloccato

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

un esempio di piano urbanistico la convenzione “tipo” per i PII



1.1.1. La società XXX si impegna a sottoporre tutte le aree oggetto del presente atto ad **indagine preliminare volta alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo ai sensi degli artt. 2.6.5 e 2.6.6 del Regolamento locale di Igiene, Titolo II, cap. 6 e ai sensi dell’art. 95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, avendo a riferimento, ai fini della valutazione circa l’eventuale contaminazione, i limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.**

1.1.2 Qualora, in seguito all’indagine di cui al precedente punto, emergesse la necessità di eseguire **interventi di bonifica e ripristino ambientale su aree di proprietà dell’operatore e sulle aree cedute e asservite, la società XXX si impegna a provvedere a propria cura e spese senza possibilità di scomputo dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dalla normativa vigente.**

1.1.3 I livelli di qualità degli interventi di bonifica dovranno essere riferiti alle specifiche utilizzazioni previste. Nel caso di eventuali e successive modificazioni alle destinazioni d’uso degli edifici privati e delle strutture di servizio pubblico, le stesse saranno condizionate al rispetto della normativa urbanistica in materia, con riguardo particolare alla disciplina dello standard e alla esecuzione degli interventi di carattere migliorativo eventualmente richiesti per le diverse utilizzazioni.

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

certificazione dei vincoli



Il D.Lgs. 152/06 (artt. 251 e 253) e la d.g.r. n. 8/2838 prevedono che dal certificato di

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 30 - D.P.R. 6/6/2001 n.380.

Milano, li _____ Egr. _____
COMUNE DI MILANO
SPORTELLO URBANISTIC

PG
SERV. SPORT. CERTIFI
Del 29/11/2004
D.D.n. DET.DIRIG. TIPO B 617/2004

Con riferimento all'istanza della S.V. presentata in data 16.11.2004 in atti municipali n. _____, ai sensi ed agli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380,

SI CERTIFICA

che l'immobile di via _____, individuato nel N.C.T. di Milano, nel foglio _____ ai mappali _____ e _____, in base alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale 30.5.1953, approvata con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 del 26.2.1980, risulta compreso in zona omogenea **B3** regolata dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, con destinazione funzionale **I** (zone industriali e artigianali) secondo il disposto dell'art. 32 delle N.T.A..

Ai fini dell'applicazione delle N.T.A. l'immobile, risulta interno al Centro Edificato di Milano così come delimitato ai sensi dell'art. 18 della Legge 22.10.1971 n. 865.

Eventuali interventi edificatori sull'immobile in questione, sono comunque subordinati anche alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dr. Ing. Pier Paolo Foschi)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'immobile può trovare applicazione la normativa di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 150/95 approvata il 4-5.7.1995 (approvazione dei criteri per la trasformazione a funzione residenziale di aree industriali dismesse di rilevanza non strategica nel disegno della città, con le modalità di intervento di cui all'art. 3 della L.R. 9.5.1992 n° 19).

e seguenti co
territorio :
anni di moni
interventi di bo
solo per gli in
ati per la mess
à in esercizio
ortare nei cert
nto delle cond
n delle CSR r
legati all'even
d essere utiliz
virtù dello st
unti a conclusione dell'intervento di

CERTIFICATO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 114 DEL VIGENTE R.E.

Milano, li _____ Egr. _____
COMUNE DI MILANO
SPORTELLO URBANISTIC

PG
SERV. SPORT. CERTIFI
Del 15/07/2005
D.D.n. DET. DIRIG. ANNO 2005
953/2005

Con riferimento all'istanza della S.V. presentata in data _____ in atti municipali n. _____ 2005, ai sensi ed agli effetti dell'art. 114 del vigente Regolamento Edilizio,

SI CERTIFICA

che l'immobile di Via _____, individuato nel N.C.T. di Milano, nel foglio _____ ai mappali _____ in base alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale 30.5.1953 Vigente, approvata con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 del 26.2.1980, risulta compreso in zona omogenea **B3** regolata dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, con destinazione funzionale **I** (zone industriali e artigianali) secondo il disposto dell'art. 32 delle N.T.A..

In base alla Variante al P.R.G. 26.2.1980, approvata con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n° 17475 dell'1.8.1996, relativa ai vincoli di altezza sul livello del mare dell'edificazione per garantire l'efficienza operativa dei radar dei siti "Lambro e Peschiera" (Aeroporto di Milano - Linate), risulta compreso nella delimitazione del settore 6 nel quale l'altezza massima degli ingombri verticali delle edificazioni non potranno superare i 150 m. sul livello del mare.

Ai fini dell'applicazione delle N.T.A. l'immobile, evidenziato sullo stralcio catastale in scala 1:1000 qui allegato a far parte integrante del presente certificato, risulta parte interno e parte esterno al Centro Edificato di Milano così come delimitato ai sensi dell'art. 18 della Legge 22.10.1971 n. 865.

Forma di Intervento e Indici Urbanistici previsti dalle N.T.A. :
Secondo quanto prescritto dalle N.T.A. ed in particolare dagli articoli 19-21-32. /..

Il presente certificato viene rilasciato esclusivamente per l'uso previsto dall'art. 107 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Settore Sportello Urbanistico
Via Pirelli, 39 - 20124 Milano - tel. 02.88466190 fax 02.88466316

bonifica


RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE


come si può evitare



per non incorrere in blocchi della procedura urbanistico edilizia, è anche importante affrontare in via preventiva la scelta di smaltire le terre e rocce da scavo con FIR o adire alla possibilità di riutilizzo ex art. 186 Dlgs 152/06

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

applicabilità dell'art 186 ad un sito contaminato



RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

la modifica dell'art 186 Dlgs 152/06 apportata dal Dlgs 4/08



Art 186 Dlgs 152/06

... omissis ...

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, **previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, **parere delle Agenzie regionali** e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato**

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE

la modifica dell'art 186 Dlgs 152/06 apportata dal Dlgs 4/08



Dlgs 4/08

... omissis ...

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

scompare parere obbligatorio delle ARPA!!!

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE

A Milano c'è anche l'art 95 del Regolamento Edilizio ...



3. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l'allontanamento o il riutilizzo in loco di materiale di risulta, l'esecutore dell'opera deve, prima dell'inizio dei lavori, comunicare all'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché alla competente Unità operativa dell'ASL i dati relativi alla quantità e alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dall'attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario

si legga: dell'ARPA

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE

Protocollo Comune - ARPA



Accordo di collaborazione tecnica per la sperimentazione di una procedura di gestione dei piani scavo ex art. 186-bis D.Lgs. 152/2006 ed ex art.95 del Regolamento Edilizio per la Città di Milano.

Il Comune di Milano rappresentato da:

- **arch. Paolo Simonetti - Direttore Centrale Sviluppo del Territorio;**
- **ing. Antonio Acerbo - Direttore Area Tecnica;**
- **dott.ssa Annalisa Gussoni - Responsabile Servizio Piani di Bonifica**

e

ARPA rappresentata da:

- **dott. Giuseppe Sgorbati, Direttore Dipartimento Provinciale ARPA-Milano:**

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano

impresa, produzione
e compatibilità ambientale



LEADING THE ENERGY CHANGE

cosa prevede




L'adesione (volontaria) da parte di chi propone un intervento edilizio consiste nel richiedere parere preventivo sul "piano scavi" ad ARPA.

La valutazione viene effettuata da ARPA a titolo oneroso.

L'operatore potrà allegare a DIA o richiesta di Permesso di Costruire "piano scavi" e parere favorevole di ARPA.

Il Comune riterrà adempiuto l'obbligo di verifica del contenuto del piano, sulla base del parere ARPA, e procederà con l'iter edilizio-urbanistico senza ulteriori valutazioni

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano



Qualora si intenda avviare terreno di scavo a riutilizzo devono essere dimostrate le caratteristiche idonee del materiale. Tali caratteristiche devono essere descritte in un Piano Scavi e verificate nell'ambito delle DIA o delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi. E' evidente che se anche l'area non ricade nell'ambito di RI o RE l'indagine preliminare si rende necessaria ai fini della predisposizione del piano scavi

La titolarità dei procedimenti di bonifica in capo al Comune ha permesso di gestire in modo integrato moltissimi processi di trasformazione di aree sul territorio comunale, dal momento della loro dismissione fino alla completa riqualificazione.

In un'ottica di collaborazione tra il Servizio Piani di Bonifica ed altri settori e direzioni del Comune di Milano, sono state messe a punto numerose procedure integrate al fine di garantire, attraverso il coordinamento reciproco, in diverse fasi dei procedimenti, il rispetto delle esigenze ambientali da un lato, e una gestione agile ed efficace dell'iter progettuale dall'altro.

RELATORE: Ing. De Salvia – Comune di Milano